

CAMERA DEI DEPUTATI N. 999**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARIGNANI, ALMIRANTE, LUPIS, MONTELATICI e NUMEROSO*Annunziata il 19 dicembre 1949*

Proroga dei trattamenti assistenziali previsti a favore dei profughi nel Decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e nella legge 1° agosto 1949, n. 453

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, riassorbendo e rielaborando le precedenti disposizioni in materia, costituì un nuovo ordinamento delle provvidenze che lo Stato aveva messo a disposizione dei cittadini residenti nel territorio nazionale o fuori, i quali risentirono le conseguenze della guerra con la perdita dei loro averi e spesso delle loro case.

La varietà intrinseca del doloroso fenomeno e l'importanza delle sue dimensioni ha sempre creato notevoli difficoltà alla sua regolamentazione fin da quando lo Stato si trovò dinanzi alle esigenze di « primo intervento ».

Il decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, cercò di riassumere la situazione a quel momento e catalogare per sommi capi i cittadini a cui si indirizzano le provvidenze, senza peraltro affrontare più gravi e pesanti problemi riferentisi alla loro definitiva sistemazione.

Col passar del tempo, sotto lo stimolo di uscire da quello stato di vita eccezionale e — per forza di cose — assai degradante, molti di quei disgraziati, sollecitati anche ed aiutati da facilitazioni economiche autorizzate dalla legge, sono riusciti a riprendere le consuete attività, ma purtroppo ne esistono ancora varie decine di migliaia che, nonostante il buon volere, non riescono a risolvere da soli i problemi elementari della loro vita, e per giunta continuano ad affluire dall'estero e dai nostri ex possedimenti dell'Africa profughi in pie-

tose condizioni, tanto da rendere ancora attuale e grave il problema dell'assistenza e della loro sistemazione.

Questo stato fluttuante del fenomeno e le non migliorate difficoltà ambientali per il loro riassorbimento in Patria, hanno indotto lo Stato ad estendere nel tempo le provvidenze di soccorso disciplinate dalla legge n. 556.

Per cui, con la legge 1° marzo 1949, n. 51, si provvide a migliorare il trattamento economico di « primo stabilimento » ed a prorogare al 30 giugno 1949 il termine di permanenza nei campi profughi.

È chiaro però che anche questi benefici non si possono considerare risolutivi, data la imponenza dei bisogni e le accennate difficoltà di ambiente, per cui con la legge 1° agosto 1949, n. 453, all'articolo 1, si provvide a prorogare sino al 31 dicembre 1949 le provvidenze stabilite con le cennate leggi 19 aprile 1948 e 1° marzo 1949, mentre con l'articolo 2 si regolò il trattamento dei connazionali rientrati o rientrandi in Patria come profughi, sia dall'estero, sia dagli ex possedimenti italiani in Africa, nonché di coloro che si trovarono nei campi profughi senza avere ancora maturato il massimo di tempo consentito per la loro permanenza.

La I Commissione della Camera — nella cui competenza per materia ricade l'esame legislativo dei provvedimenti assistenziali — conscia della necessità di studiare con parti-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

colare attenzione la sorte di così rilevante numero di cittadini che alla guerra stanno ancora pagando il più atroce tributo, nominò nel suo seno un Comitato di 5 membri, affinché riferisse sul doloroso fenomeno e prospettasse organiche soluzioni da tradursi in legge.

Evidentemente il compito del Comitato non è facile né breve, ed occorrerà ancora del tempo prima che siano portati a compimento i suoi lavori. Intanto però sta per terminare l'efficacia della legge 1° agosto 1949, n. 453, e sarebbe imperdonabile negligenza del legislatore far decadere dal diritto di assistenza quegli sventurati concittadini.

Onde è sembrato doveroso che, ad iniziativa degli stessi componenti il Comitato, nella loro responsabilità personale di deputati, si presentasse un provvedimento legislativo, col quale si proponga *sic et simpliciter* la proroga della nominata legge 1° agosto 1949, n. 453, affinché gli effetti di essa si estendano fino al 30 giugno 1950, nella fiducia che allo scadere del nuovo termine il Parlamento possa avere approvato il disegno di legge che il Comitato sta elaborando.

Per queste considerazioni è stata formulata la proposta che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutte le disposizioni a favore dei profughi contenute negli articoli 1 e 2 della legge 1° agosto 1949, n. 453, sono prorogate per ogni effetto al 30 giugno 1950.

ART. 2.

Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge sono imputate al capitolo 44 dello stato di previsione 1949-50 della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per i profughi dall'Eritrea, dalla Somalia, dalla Etiopia e dalla Libia ed ai capitoli 140-144 dello stato di previsione 1949-50 della spesa del Ministero dell'interno per tutti gli altri profughi indicati nei numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.